




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0001425 P-
del 08/02/2017



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - COM(2017) 11.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
dott. Gaetano De Salvo

dott. Roberto Biasini



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Relazione

ai sensi dell' art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell' atto: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un' esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Codice della proposta: COM (2017) 11 final del 10/1/2017 .

Codice del Consiglio: 5251/17.

Codice interistituzionale: 2017/0004 (COD).

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Amministrazioni interessate: Ministero della Salute, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

PREMESSA: FINALITA' E CONTESTO

La proposta - mirata a ridurre l'esposizione professionale agli agenti chimici cancerogeni, contribuendo altresì ad instaurare condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici - si inserisce nell'ambito dell'impegno assunto dalla Commissione nel programma di lavoro per il 2016. Nelle premesse, la Commissione riporta ampia letteratura scientifica riguardo alla pericolosità dell'esposizione relativa alle nuove sostanze e lavorazioni.

La finalità della predetta proposta è il rafforzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori, ottenuto mediante l'introduzione di una nuova forma di esposizione ad agente cancerogeno ovvero "*lavori comportanti esposizione agli olii precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all' interno del motore*", che dovrà essere inserito nell' Allegato I della direttiva 2004/37/CE (in quanto tale esposizione non è soggetta a classificazione in accordo al regolamento CLP e per questa ragione è stato necessario inserire tale lavorazione nel citato Allegato). Tale lavorazione è stata valutata dalla IARC (International Agency on Research of Cancer) che nel 2012 ha definito con la Monografia 100F tale lavorazione cancerogena certa per l'uomo (Gruppo 1). Sulla



base di tale evidenze lo SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure limits) è giunto alla conclusione che, conformemente alla propria metodologia, tale lavorazione è agente cancerogeno del Gruppo A e per ciò non è possibile individuare una soglia in funzione della modalità di azione. Inoltre, poiché la via di assorbimento attraverso la cute è quella prevalente, è stata inserita nella parte B dell'Allegato III, la nota "skin" che indica la possibilità di un rilevante assorbimento per via cutanea ed il Comitato Consultivo - ACSH - per la salute e sicurezza ha approvato l'inserimento di tale nota.

RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' ORDINAMENTO EUROPEO

- 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica:** L'articolo 153, paragrafo 2, lettera b) del TFUE costituisce la base giuridica appropriata sulla quale fondare la proposta della Commissione. In base al principio di attribuzione, l'Unione Europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art.5, parr.1 e 2 TUE). La presente proposta rispetta il principio di attribuzione in quanto l'articolo 153, paragrafo 2 del TFUE prevede che il miglioramento dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori è un aspetto della politica sociale in cui l'Unione europea ha competenza concorrente con quella degli Stati membri.
- 2. Rispetto del principio di sussidiarietà:** Il principio di sussidiarietà (art. 5, parr. 1 e 3 TUE) è rispettato in quanto i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono sostanzialmente simili in tutta l'Unione Europea e pertanto compito dell' UE è quello di sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali rischi e quindi l' azione intrapresa a livello di UE per conseguire gli obiettivi della presente proposta è necessaria e conforme al principio di sussidiarietà.
- 3. Rispetto del principio di proporzionalità:** Tale principio contenuto nell' art. 5 del TUE prevede che *"il contenuto e la forma dell' azione dell' Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati"* la proposta in esame rappresenta un progresso verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti




 **MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**

di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e in ottemperanza al predetto principio di proporzionalità si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi preposti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO E DELLE SUE PROSPETTIVE NEGOZIALI

1.Valutazione del progetto e urgenza: Si concorda sulla proposta di modifica, in quanto uno dei principali scopi della normativa in materia di sicurezza e la salute dei lavoratori è anche aiutare i lavoratori, i datori di lavoro e le autorità di vigilanza a determinare se un dato agente chimico o procedimento rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/37/CE, in assenza di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Si concorda con l'opinione che una nota riguardante la penetrazione cutanea evidenzia la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide e pertanto è condivisibile l'introduzione (contenuta nella proposta, nell'allegato III, sub parte B, della direttiva in oggetto) di una nota relativa alla penetrazione cutanea di ogni agente chimico per il quale lo SCOEL abbia valutato che l'assorbimento cutaneo potrebbe contribuire considerevolmente al carico corporeo totale e causare preoccupazione in merito ai possibili effetti sulla salute.

2.Conformità del progetto all'interesse nazionale: Il rafforzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori, ottenuto mediante l'introduzione di una nuova forma di esposizione ad agente cancerogeno- scopo precipuo della presente proposta- risulta conforme all'interesse nazionale. Al riguardo si precisa che, nel nostro ordinamento, il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ad agenti chimici sono contenute nel Titolo IX – Capo I e II – del citato Decreto e derivano dal recepimento delle direttive che disciplinano la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, compresa la direttiva 2004/37/CE. In particolare, l'art. 234, comma 1, lett. a) del TU 81/2008 definisce agente cancerogeno: 1) *“una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A*



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI


o 1 B di cui all' allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio" ovvero 2) "una sostanza, miscela o procedimento menzionati all' Allegato XLII del presente decreto, nonchè sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato". In relazione a quest' ultima definizione, si rileva che il citato Allegato XLII si raccorda con l' Allegato I della direttiva 2004/37/CE. In relazione ai valori limite, definiti dallo stesso art. 234, co.1, lett. c), gli stessi sono specificati nell' Allegato XLIII, in accordo a quanto previsto dall' Allegato III della medesima direttiva. La presente proposta di modifica relativa all' introduzione di nuovi valori di esposizione professionale per alcuni agenti chimici di cui all' allegato della direttiva, si fonda sulla circostanza, condivisibile, che le sostanze prese in esame sono state già ritenute e classificate come cancerogene dal predetto Regolamento, a cui fa riferimento l' art. 221 Tit. IX, Capo I, del DLgs 81/08 a seguito della modifica operata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016 , n. 39.

C. VALUTAZIONE D'IMPATTO

1.Effetti sull' ordinamento nazionale: A seguito della eventuale adozione della proposta di direttiva sarà necessario modificare il decreto legislativo n. 81/2008, sia per l'esposizione ad olii precedentemente usati nei motori a combustione interna, sia per ampliare l'elenco delle sostanze cancerogene e mutagene. Allo stato può ritenersi che tali modifiche potranno essere operate tramite norme di secondo livello e precisamente mediante decreti ministeriali di competenza di questo Ministero, in quanto volti a modificare allegati tecnici al citato decreto legislativo lasciando inalterato le disposizioni primarie dello stesso.

2.Effetti sulle competenze regionali e sulle autonomie locali: Si evidenzia che la materia è di legislazione concorrente con le Regioni, ai sensi dell'articolo 117 Costituzione e pertanto potrebbe essere opportuna e necessaria una valutazione anche da parte delle medesime, per il tramite della Commissione consultiva e del Comitato valori limite, come previsto dall'articolo 232 del citato decreto legislativo.

4.Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese: In Europa, il numero dei lavoratori soggetti a tale esposizione, è stimato in circa 1.000.000, per la maggior parte occupati (90%) in officine meccaniche ed in Italia tale esposizione può ricorrere specie nelle piccole e micro imprese. L' introduzione di questi valori limite fornirà ai



 **MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**

datori di lavoro, ai lavoratori e alle autorità preposte ai controlli un criterio obiettivo che li aiuterà a garantire il rispetto dei principi generali della direttiva, con effetti positivi per i lavoratori per i profili assicurativi e previdenziali. Come conseguenza di questa modifica, i datori di lavoro, hanno l'obbligo di tener conto di tali note quando effettuano la valutazione del rischio e attuano i provvedimenti preventivi e di protezione da un determinato agente cancerogeno o mutageno conformemente alla direttiva e nel rispetto del principio della riduzione del rischio e conseguentemente dovranno applicare il Capo II del Titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni per i propri lavoratori esposti a tale processo.

Inoltre nell'allegato alla proposta la Commissione presenta una lista di ulteriori sostanze cancerogene e mutagene con relativi valori soglia. Tale allegato andrà a modificare l'Allegato III della direttiva 2004/37/CE e, di conseguenza, l'Allegato XLIII del citato decreto legislativo n. 81/2008. La modifica proposta prevede l'aggiunta di una colonna volta a contenere eventuali misure transitorie, mentre la colonna notazioni viene trasferita nella Parte B dello stesso allegato III. Le sostanze presenti nella Parte A dell'Allegato III della direttiva CMD sono soggette ad autorizzazione secondo il regolamento REACH, Allegato XIV. Nel momento in cui tali sostanze vengono utilizzate come "sostanze intermedie" (sostanze prodotte durante il processo lavorativo) tale obbligo decade ed è quindi corretto per la tutela della salute dei lavoratori individuare un valore limite per l'esposizione lavorativa. Per tutte le sostanze, ad eccezione del Tricloroetilene, il valore proposto è quello indicato dall'ACSH, con revisione in tempi brevi. La Commissione, infine, per la voce "miscele di IPA contenenti benzo - a- pirene" fa propria la proposta dell'ACSH di introdurre unicamente la nota "skin" e rimandare ad un futuro prossimo l'introduzione di un valore limite di esposizione (OEL), tenuto conto che lo SCOEL ha identificato tale miscela come cancerogene senza soglia.

IL REFERENTE PER L' INFORMAZIONE QUALIFICATA

Dott.ssa Silvia Maria Lagonegro